

Statuto

del

Gruppo di Azione Locale (GAL) „Südtiroler Grenzland“

relativo al periodo di programmazione 2023-27

Disposizioni preliminari

Il presente statuto si basa sulle disposizioni dei regolamenti e dei programmi dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale, in particolare del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 nonché dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, nonché di quanto previsto nel Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) e relativo Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 1

Denominazione – Forma giuridica - Durata

Il Gruppo di Azione Locale Südtiroler Grenzland è un gruppo di iniziativa e di interesse ai sensi del principio del *bottom-up* nell'ambito del processo di sviluppo LEADER dell'Unione Europea che si intende costituito come libera unione di operatori locali pubblici e privati, senza personalità giuridica a norma di quanto previsto dal PSP 2023-2027 e relativo Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Provincia Autonoma di Bolzano.

Il GAL Südtiroler Grenzland indica quale partner capofila la Comunità Comprensoriale Burgraviato.

La durata del GAL è fissata al 31/12/2030. Una eventuale proroga del suddetto termine oppure lo scioglimento anticipato può essere deliberato dal GAL stesso in qualsiasi momento.

Art. 2

Sede del GAL - svolgimento delle sedute

Il GAL Südtiroler Grenzland ha sede presso la Comunità Comprensoriale Burgraviato a Merano, Via Otto-Huber, 13.

Le sedute del GAL di regola si svolgono in alternanza presso la sede della Comunità comprensoriale Burgraviato a Merano e quella della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina a Egna. Tuttavia, il GAL può tenere le sue riunioni anche in altre sedi.

Di norma, le riunioni del GAL si svolgono in presenza. Se, in casi eccezionali, i membri del GAL non possono partecipare di persona alla riunione, è possibile presentare una richiesta di partecipazione tramite collegamento in videoconferenza.

In casi particolari, infine, il GAL può essere invitato ad adottare le proprie delibere tramite procedura scritta.

Art. 3

Obiettivo e finalità

Obiettivo del GAL Südtiroler Grenzland è quello di promuovere lo sviluppo rurale sostenibile e duraturo nella propria area di competenza, con particolare attenzione all'approccio LEADER, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale coinvolgendo attivamente la popolazione locale e le diverse organizzazioni che operano nel territorio oggetto del programma. Ciò viene messo in atto in particolare ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2021/1060 nonché degli altri regolamenti pertinenti del settore.

Art. 4

Componenti

Il Gruppo di Azione Locale è un raggruppamento di tipo equilibrato e rappresentativo di partners dei diversi settori economici e sociali dell'area.

In tale ottica i componenti del GAL

- rispettano il principio di base del programma LEADER e contribuiscono alla sua diffusione
- sostengono in modo attivo l'elaborazione e attuazione della strategia di sviluppo comune
- si identificano con quanto previsto nel presente statuto e relative norme
- rappresentano i diversi gruppi socio-economici a livello locale

In linea di principio, l'adesione al GAL è aperta a tutte le parti interessate che vivono e/o lavorano nell'area LEADER. Le attività dei membri del GAL devono essere incentrate prevalentemente sull'area LEADER.

L'adesione può essere richiesta con una semplice domanda scritta al Gruppo di Azione Locale (GAL), che decide successivamente sull'ammissione. I nuovi soci hanno tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto subito dopo l'ammissione.

Nelle riunioni i membri del GAL non possono farsi rappresentare da altre persone. Tuttavia quei componenti del GAL che ricoprono la carica di rappresentanti legali di enti pubblici possono farsi rappresentare nelle riunioni da chi ne fa le veci.

Art. 5

Recesso, esclusione, espulsione di un componente del GAL

- La qualità di componente del GAL si perde a seguito di morte, recesso o esclusione da parte del GAL stesso.
- Nel caso di perdita della qualità di un componente del GAL viene nominato un sostituto tra le persone che appartengono allo stesso gruppo socio-economico, tenendo conto del fatto che se ci sono più candidati alla successione viene data la preferenza al candidato femminile. Nel caso si tratti di più candidate viene data la preferenza alla candidata più giovane. Per procedere alla sostituzione il comune, al quale apparteneva il socio receduto, escluso o espulso, pubblica un avviso entro 60 giorni nelle forme ritenute idonee a livello locale, al fine di individuare candidati per la sostituzione del membro del GAL.
- Nel caso in cui l'appartenenza al GAL è dovuta al fatto che una persona ricopre un ufficio o carica pubblica, la qualità di componente del GAL cessa automaticamente con la cessazione dalla carica o ufficio pubblico ricoperto e passa senz'altro al successore nel/la suddetto/a ufficio/carica. In tali casi il GAL non fa altro che prenderne atto.

Art. 6

Lo scopo del GAL

In base all'art. 33 del Reg. UE n. 2021/1060 gli scopi del Gruppo di Azione Locale posso essere così riassunti:

- a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni: Miglioramento delle competenze degli attori locali nell'elaborazione e nell'attuazione di iniziative e progetti, compreso l'aspetto dell'amministrazione dei progetti.
- b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
- c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte: Preparazione e pubblicazione di inviti e bandi per la presentazione di progetti oppure procedure a sportello tendenti al suddetto scopo, compresa l'elaborazione dei criteri di selezione trasparenti e verificabili;
- d) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione: La selezione dei progetti da attuare nell'ambito della strategia è basata sull'adozione di criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da parte del GAL. La selezione è finalizzata ad assicurare la coerenza dei progetti con la strategia di sviluppo locale e gli obiettivi enunciati, dando preferenza a quelli che contribuiscono in modo più significativo al raggiungimento di tali obiettivi;
- e) Determinare il tasso di finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti all'interno delle singole misure, in conformità alle regole stabilite a livello comunitario, statale e provinciale, nonché, eventualmente, della misura di sostegno per i singoli progetti al momento dell'approvazione degli stessi
- f) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia: Costante monitoraggio del progresso dei singoli progetti e dell'attuazione della strategia nel complesso, con un costante sostegno e animazione agli addetti all'implementazione ed amministrazione dei progetti;
- g) valutare l'attuazione della strategia

h) favorire la partecipazione alle iniziative e programmi promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o Provincia Autonoma per la promozione dello sviluppo locale

i) informare costantemente la popolazione locale in merito alle attività del GAL

Il Gruppo di Azione Locale, nella persona del partner capofila può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità della strategia, a condizione che il gruppo di azione locale garantisca che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

Art. 7

Diritto di voto – Validità delle sedute

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione il 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti del GAL, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Ogni membro del GAL ha diritto ad un voto. Salvo i casi espressamente contemplati da questo statuto le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice. A norma dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 1060/2023 in occasione delle deliberazioni relative alla selezione dei progetti dev'essere garantito il rispetto del principio che nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale.

Per le modifiche al presente statuto del GAL Südtiroler Grenzland occorre la presenza all'adunanza della metà dei componenti del GAL ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Consulenti od esperti esterni possono partecipare alle riunioni al fine di fornire consulenza e supporto nelle attività del programma.

Art. 8

Presidenza del GAL

La presidenza del GAL è affidata al presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del GAL. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente.

Per la nomina del presidente e del vice-presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del GAL.

Art. 9

Incompatibilità

Quando si tratta di decidere in merito all'approvazione dei progetti, i componenti del GAL che dovessero al contempo essere beneficiari di un progetto oppure rappresentanti legali di un beneficiario non hanno diritto di voto. Egualmente non hanno diritto di voto i componenti del GAL che si trovano in una situazione di conflitto di interessi in merito al progetto che è oggetto della trattazione. In caso di un conflitto di interessi chi vi è soggetto ha l'onere di dichiararlo nella seduta del GAL oppure al presidente. In tutti questi casi tali componenti del GAL abbandonano la sala della riunione mentre viene discusso e votato in merito alla selezione del progetto in questione.

Viene considerato soggetto a conflitto di interessi il membro del GAL che si è già attivato in altra veste nell'ambito del progetto in questione oppure se la decisione il merito al progetto può arrecare un beneficio o uno svantaggio a loro stessi oppure alle seguenti categorie di persone:

- ai coniugi o ex-coniugi oppure a chi convive con un componente del GAL;
- ai parenti in linea retta o collaterale e agli affini fino al terzo grado;
- ad una persona o società con cui il componente del GAL intrattiene un rapporto di lavoro, se in base alle circostanze effettive del rapporto di lavoro si può dedurre che non si sia in presenza di un conflitto di interessi (se vi è la possibilità della presenza di un conflitto di interessi, il soggetto potenzialmente interessato dallo stesso è obbligato a comunicarlo al presidente e spetta pertanto al comitato di valutazione dei progetti decidere in merito allo stesso);
- ad una società, alla quale il membro stesso del GAL o una persona di cui alla lettera a) oppure un parente di primo grado dello stesso detiene almeno il 10% delle quote/azioni.

Art. 10

Selezione dei progetti

Le riunioni del GAL Südtiroler Grenzland indette per la selezione dei progetti sono valide purchè:

- la convocazione alla seduta sia stata inviata per iscritto (tramite e-mail) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;
- sia stato indicato l'ordine del giorno ivi inclusa l'indicazione relativa all'approvazione di eventuali progetti; variazioni e/o integrazioni dell'ordine del giorno possono essere deliberati dal GAL a maggioranza semplice a inizio seduta;
- per ogni progetto che sia oggetto dei lavori di selezione siano stata prodotta la documentazione necessaria per la trattazione della domanda; la documentazione prodotta deve comprendere i necessari allegati ed eventuali documenti richiesti ad integrazione della domanda;
- venga garantito l'equilibrio dei voti espressi tra settore privato e pubblico ed in particolare venga rispettato il principio dettato nell'art. 6 che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione dei progetti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Il GAL Südtiroler Grenzland delibera in merito alla selezione dei progetti e determina la percentuale di contributo, adottando criteri di selezione dei progetti che siano misurabili, controllabili e coerenti con la strategia e gli obiettivi individuati a livello locale.

È istituito un comitato di preparazione e valutazione dei progetti, composto dal presidente e dal vicepresidente nonché da un addetto al coordinamento del GAL. Tale comitato esplica funzioni di consulenza nei confronti del GAL, verificando in particolare la rilevanza dei progetti in relazione allo sviluppo dell'area ed il piano di sviluppo locale e l'ammissibilità al finanziamento dello stesso. La proposta di valutazione e selezione viene quindi sottoposta al plenum del GAL e da questi approvato in via definitiva. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del GAL dovesse decidere di non recepire la suddetta proposta di valutazione, la valutazione e selezione saranno effettuate dal plenum in base ai criteri di valutazione e selezione precedentemente approvati.

Il GAL ha la piena e totale responsabilità per quanto riguarda la selezione dei progetti in rispetto alla strategia di sviluppo adottata per il territorio. La selezione dei progetti avviene in base ai criteri di selezione descritti nella SSL e improntati ai criteri di trasparenza e non discriminazione.

Art. 11

Informazione e misure di pubblicità

I richiedenti un contributo in ambito LEADER vengono informati per iscritto in merito alle delibere prese dal GAL. Tale informazione compete al presidente del GAL che può tuttavia avvalersi all'uopo di un incaricato oppure del coordinamento del GAL.

In caso di diniego è richiesta una giustificazione esaustiva da comunicare al richiedente in forma scritta. In tal caso vi è la possibilità di sottoporre il progetto ad una seconda valutazione da parte del GAL, purché tale richiesta venga debitamente motivata. Avverso tale decisione del GAL non è ammesso alcun reclamo o ricorso.

Per tutte le sedute del GAL viene redatto un verbale di seduta da parte del coordinamento e trasmesso ai membri del GAL e successivamente archiviato.

Art. 12

Cooperazione

Il GAL Südtiroler Grenzland è intenzionato a mettere in atto la cooperazione con altri GAL ai sensi e nello spirito LEADER, promuove attività di cooperazione interterritoriale, sia a livello nazionale che transnazionale.

Il GAL coopera in forma attiva con le reti rurali LEADER sia in ambito nazionale che in quello dell'Unione Europea.

Il GAL si associerà al coordinamento dei GAL della Provincia di Bolzano – Alto Adige.

Art. 13

Coordinamento LEADER

I principali compiti del coordinamento LEADER sono regolati dai principi fissati in materia dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Tra i compiti centrali del coordinamento LEADER possono essere enunciati i seguenti settori:

- Sostegno al GAL nell'espletamento dei compiti sopra descritti
- Preparazione della documentazione delle riunioni, redazione dei verbali di seduta e trasmissione ai membri del GAL nonché alle istituzioni operanti in ambito LEADER
- Consulenza a favore degli altri attori nello sviluppo di progetti e dei relativi concetti di sviluppo e nella presentazione degli stessi al GAL nonché la comunicazione relativa all'approvazione del progetto rispettivamente del relativo diniego compresa la relativa motivazione

- Sostegno nella presentazione delle richieste di finanziamento ai rispettivi uffici provinciali, supporto per quanto riguarda l'attuazione dei progetti e nella fase di rendicontazione e eventuale revisione delle domande di liquidazione
- Attività improntate alla funzione di Agenzia di sviluppo locale, con lo scopo di lucrare altri finanziamenti a favore del territorio coinvolto oltre a quelli strettamente previsti in ambito LEADER e di dare il sostegno in tal senso necessario agli operatori pubblici e privati
- Coordinamento delle attività di pubbliche relazioni del GAL
- Attività di relazione e di valutazione dei processi
- Realizzazione di iniziative di cooperazione con le reti LEADER e gli uffici provinciali competenti.

Il presente statuto del GAL Südtiroler Grenzland è stato approvato all'unanimità in occasione della riunione costitutiva del GAL tenutasi a Merano in data 21/06/2023.